

Statuto

Titolo I - Generalità

ARTICOLO 1

È costituita un'Associazione ONLUS avente durata illimitata, sotto la denominazione “Associazione Ville d'Italia” Associazione per il patrimonio architettonico diffuso sul territorio, con sede legale a Roma e sede operativa a Venezia e Napoli.

ARTICOLO 2

Ai fini del presente statuto si considera “Patrimonio architettonico diffuso sul territorio” i sistemi omogenei di Beni Culturali espressione forte delle identità storico/culturali regionali quali: le Ville, i Palazzi, i Castelli, i Giardini e il patrimonio architettonico minore.

Si considerano di interesse storico-artistico sia gli immobili già vincolati ai sensi degli artt. 1-3 della ex lege 1.6.1939 n. 1089, sia quelli non ancora assoggettati a vincolo che possiedono i requisiti per l'assoggettamento.

ARTICOLO 3

L'Associazione ha carattere nazionale, non ha scopi di lucro e si propone di sostenere la conservazione, la valorizzazione e promozione di sistemi omogenei di Beni Culturali diffusi sul territorio e i loro contesti paesaggistici.

A tal fine l'Associazione:

- intrattiene rapporti con i competenti soggetti pubblici e privati;
- collabora con analoghe associazioni nazionali e internazionali, ed in particolare con quelle europee aventi scopi simili, per un maggior scambio di informazioni sia sulle legislazioni che sulle reciproche esperienze di conservazione;
- promuove studi, ricerche, catalogazioni e pubblicazioni finalizzate a migliorare la conoscenza e la divulgazione di sistemi di Beni Culturali territoriali;
- organizza eventi culturali, mostre itineranti e convegni con l'obiettivo di porre all'attenzione delle istituzioni nazionali e comunitarie i grandi temi attinenti la conservazione, la valorizzazione e la promozione dei sistemi omogenei di Beni Culturali.

Titolo II - Soci

ARTICOLO 4

L'Associazione ha le seguenti categorie di soci:

- soci ordinari: enti o associazioni, siano essi soggetti di diritto pubblico o di diritto privato, non aventi scopo di lucro, le cui finalità istitutive siano connesse alla: tutela, gestione, valorizzazione e promozione di sistemi omogenei di Beni Culturali diffusi sul territorio;
- soci onorari: personalità di chiara fama nel campo della cultura e dell'arte, nonché associazioni o altre istituzioni, le quali contribuiscano al conseguimento degli scopi della “Associazione” con la loro opera e la loro esperienza;

Soltanto i soci ordinari hanno diritto di voto deliberativo nelle assemblee. Saranno eletti alle cariche sociali i legali rappresentanti degli enti o, in caso di indisponibilità dei medesimi, altri Soggetti designati dagli stessi enti.

I soci onorari partecipano alle riunioni dell'Assemblea con voto consultivo.

Ogni socio è tenuto al pagamento del contributo annuale determinato dall'Assemblea su proposta della Giunta esecutiva.

ARTICOLO 5

Le domande di ammissione dei soci ordinari devono essere presentate al Presidente; la Giunta esecutiva delibera inappellabilmente sull'ammissione.

La qualifica di socio si perde per dimissioni ed esclusione.

Il socio può essere escluso dall'Associazione con delibera dell'Assemblea, su proposta della Giunta esecutiva:

- a) nel caso di comportamento contrario agli scopi dell'Associazione;
- b) nel caso di morosità nel pagamento dei contributi annuali protrattasi per due anni;
- c) per indegnità o altri gravi motivi.

Il socio escluso può ricorrere contro la deliberazione dell'Assemblea al Collegio dei probiviri, salvo il disposto dell'art. 24 terzo comma del C. C.

Titolo III - Patrimonio ed Esercizi sociali

ARTICOLO 6

Il patrimonio è costituito:

- a) dalle somme versate dai soci, a titolo di contributo patrimoniale, nella misura periodicamente determinata dall'Assemblea dei soci;
- b) dai beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione;
- c) da erogazioni, donazioni e lasciti;
- d) dai fondi di riserva eventualmente costituiti con le eccedenze di bilancio.

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a) dalle quote sociali;
- b) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

Entro il 31 maggio di ogni anno dovranno essere sottoposti all'Assemblea, su proposta della Giunta esecutiva per l'approvazione, il bilancio consuntivo dell'anno precedente e lo stato di previsione per l'esercizio in corso.

Titolo IV - Organi dell'Associazione

ARTICOLO 7

Organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) la Giunta esecutiva;
- c) il Presidente;
- d) il Collegio dei revisori dei conti;
- e) il Collegio dei probiviri.

Titolo V - Assemblea dei soci

ARTICOLO 8

L'Assemblea è composta dai presidenti, o loro delegati, dei soggetti pubblici o privati aderenti

all'Associazione.

L'Assemblea è convocata dal Presidente o, nel caso di assenza o impedimento di questi, da un Vicepresidente, almeno una volta l'anno entro cinque mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, per approvare il bilancio consuntivo dell'anno precedente e lo stato di previsione per l'esercizio in corso e per deliberare in merito alla nomina delle cariche sociali ed eventualmente, su modifiche dell'atto costitutivo, dello statuto e del regolamento e sulla esclusione di soci, lo scioglimento dell'Associazione e la conseguente devoluzione dei beni, nonché su altri argomenti posti all'ordine del giorno.

L'Assemblea è inoltre convocata quando il Presidente e la Giunta esecutiva ravvisino la necessità, o su richiesta motivata di almeno un terzo dei soci aventi diritto al voto indicante gli argomenti che si desidera vengano inseriti all'ordine del giorno.

L'Assemblea è convocata mediante avviso scritto inviato a ciascun socio per lettera raccomandata consegnata alla posta almeno un mese prima della data fissata per l'Assemblea. L'avviso dovrà indicare l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora dell'assemblea, sia in prima che in seconda convocazione, tra le quali dovrà essere previsto un intervallo non inferiore a 24 ore.

Possono intervenire all'Assemblea e partecipare alle votazioni tutti i soci aventi diritto a norma del presente statuto ed in regola con il versamento della quota sociale.

Oltre al legale rappresentante del socio ordinario, lo stesso può essere rappresentato da persona da Lui delegata all'interno dello stesso Ente/Associazione.

I soci non possono farsi rappresentare da altri soci per delega in Assemblea.

Per la costituzione dell'Assemblea e per la validità delle deliberazioni si applicano le norme di cui all'art. 21 C. C.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza semplice dei partecipanti alla votazione. La deliberazione di scioglimento dell'Associazione dovrà essere approvata con il voto favorevole di almeno i tre quarti dei soci ordinari, come pure le deliberazioni di modifica dello Statuto.

Titolo VI - La Giunta esecutiva

ARTICOLO 9

L'Associazione è amministrata dalla Giunta esecutiva formata da sei membri, di cui uno designato dall'Istituto Regionale per le Ville Venete, uno dall'Istituto Regionale Ville Tuscolane, uno dall'Ente Ville Vesuviane, promotori dell'Associazione Ville d'Italia, uno designato dall'A.D.S.I. e due nominati dall'Assemblea in rappresentanza delle altre Associazioni private.

Il numero dei membri costituente la Giunta Esecutiva potrà essere riconsiderato, tenuto conto di ulteriori Soggetti Pubblici e Privati che potranno aderire alla presente Associazione.

Le Associazioni operanti a livello nazionale e aderenti alla presente Associazione, i cui rappresentanti non siano stati nominati nella Giunta Esecutiva, potranno partecipare alle sedute della medesima con voto consultivo.

La Giunta esecutiva dura in carica quattro anni e i suoi membri sono rieleggibili.

La Giunta esecutiva si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno o che ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi componenti e comunque almeno tre volte all'anno presso la sede sociale o altrove purché in Italia.

La Giunta Esecutiva sovrintende alle attività dell'Associazione per il conseguimento dei suoi fini, attua le deliberazioni dell'Assemblea ed ha i più ampi poteri per l'ordinaria e la straordinaria amministrazione.

La Giunta Esecutiva può delegare parte delle sue funzioni al Presidente, esclusa la straordinaria amministrazione.

La Giunta Esecutiva può validamente deliberare quando è presente la maggioranza dei suoi componenti. In caso di parità dei voti prevale il voto di chi presiede la riunione.

Le deliberazioni vertenti su materie di straordinaria amministrazione richiedono il voto favorevole di almeno i 4/6 dei componenti della Giunta esecutiva.

La Giunta esecutiva, nell'ambito dei membri che la compongono, provvede a nominare due Vice Presidenti.

La Giunta Esecutiva provvede a nominare un Segretario.

Titolo VII - Presidenza

ARTICOLO 10

Il Presidente è nominato dalla Giunta Esecutiva nel suo ambito ed è espressione dei tre soggetti promotori; rimane, comunque, in carica 4 anni e non è rieleggibile. Egli rappresenta legalmente l'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio; svolge le altre funzioni attribuitegli dallo statuto e dalla Giunta esecutiva, di cui presiede le riunioni.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, questi viene sostituito dal Vicepresidente da lui delegato.

L'Assemblea può nominare un Presidente onorario.

Titolo VIII - Collegio dei Revisori dei Conti

ARTICOLO 11

La gestione dell'Associazione è controllata da un Collegio di revisori, costituito da tre membri effettivi e due supplenti. Almeno uno dei membri effettivi dovrà essere iscritto all'albo dei revisori. Il Collegio è eletto dall'Assemblea dei soci. I revisori rimangono in carica quattro anni e sono rieleggibili.

I revisori controllano la regolarità della tenuta della contabilità sociale e riferiscono all'Assemblea sul consuntivo e sul preventivo mediante l'invio ai soci della relazione ai bilanci quindici giorni prima della loro approvazione.

Titolo IX - Collegio dei Probiviri

ARTICOLO 12

Il Collegio dei probiviri è formato da tre membri effettivi e due supplenti nominati dall'Assemblea fra i soci. Essi rimangono in carica quattro anni e sono rieleggibili.

Il Collegio dei probiviri decide sui ricorsi contro le esclusioni dei soci.

Tutte le eventuali controversie sociali tra i soci e tra questi e l'Associazione, o i suoi organi, sono sottoposte alla competenza dei probiviri.

Titolo X - Indennità e decadenza delle cariche sociali

ARTICOLO 13

Indennità di presenza

Al Presidente, ai membri della Giunta esecutiva, del collegio dei revisori dei conti e del collegio dei probiviri spetta, per ogni giornata di effettiva partecipazione alle sedute degli organi statutari di appartenenza, un'indennità di presenza stabilita dall'Assemblea.

Rimborso spese

Al Presidente e ai membri degli organi statutari spetta, inoltre, il rimborso delle spese effettivamente sostenute per recarsi dal luogo di residenza alla sede prevista per le sedute della Giunta esecutiva, del collegio dei revisori dei conti e del collegio dei probiviri.

Il rimborso delle spese di viaggio viene corrisposto al Presidente che, per ragioni del suo mandato, si rechi dal luogo di residenza alla sede dell'Associazione o dove si svolgono le attività pubbliche dell'Associazione che richiedono la Sua presenza.

Al Segretario della Giunta esecutiva sarà corrisposto un compenso e un'indennità di diaria a titolo di rimborso spese nella misura stabilita dalla Giunta esecutiva.

I membri della Giunta esecutiva sono dichiarati decaduti dalla Giunta esecutiva dopo la terza assenza non giustificata dai lavori dei rispettivi organi.

ARTICOLO 14

Un apposito regolamento, predisposto dalla Giunta esecutiva, determinerà le norme di attuazione del presente statuto e sarà approvato dall'Assemblea entro 6 mesi dalla costituzione degli organi statutari.

ARTICOLO 15

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di cui agli artt. 14 e segg. del C.C. se e in quanto applicabili.

NORMA TRANSITORIA

Il Presidente è espressamente autorizzato ad approntare al presente statuto tutte quelle modifiche che siano eventualmente richieste dalle autorità competenti in sede di procedura di riconoscimento della personalità giuridica.